Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato

Così come previsto dal D.lgs. 62/2017, sono ammessi all’Esame di Stato, gli studenti del quinto anno in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.
c) averconseguito la sufficienza nel voto di comportamento (in base alla L. 1/10/2024, n. 150, art. Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell’Esame di Stato).
Il D.lgs. 62/2017, tra i requisiti di ammissione, prevede anche la partecipazione alle prove Invalsi durante l’ultimo anno di corso e lo svolgimento nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso dei percorsidi formazione scuola lavoro.